

N. 428-1/2025 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **BREZZA GRAZIA** (BRZGRZ68M68B428U) nata a Caltagirone (CT) il 28.08.1968 e residente a Cannobio (VB) in via Alla Piana n. 128 e **PANEBIANCO GIUSEPPE DAVIDE** (PNBGPP69C11C351G) nato a Catania (CT) il 11.03.1969 ivi residente a Catania Via Gioacchino Rossini n. 2 D;

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore rag. Salvatore Mazzone, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

nomina, quale liquidatore l'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore rag. Salvatore Mazzone;

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*;

rilevato che il gestore nella relazione ha attestato che *“La disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui i Debitori possono mediamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza mettere a repentaglio la capacità di garantirsi un tenore di vita dignitoso oggi è di circa € 502/mese per il sig. Panebianco ed € 6 per la sig.ra Brezza. **La disponibilità media del Panebianco, andrebbe incrementata della parte di mantenimento ad oggi versato a favore della figlia Vittoria**”*;

rilevato che, sotto tale profilo, il debitore PANEBIANCO va invitato a richiedere una modifica del provvedimento giudiziale che dispone il mantenimento in favore della figlia ove appurato che lo stesso non è più dovuto, non potendo ritenersi sufficiente la mera disponibilità della figlia del Panebianco a non incassare l'assegno;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.



Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

